CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' E CON RIDOTTA AUTONOMIA PERSONALE PERIODO 01.07.2015 – 30.06.2017

Articolo 1 Definizione dei contraenti

Nel contesto del presente Capitolato Speciale d'appalto, con la parola "Ente Appaltante" o "Committente" verrà indicato il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali e Abitativi, c.trà Busato 19, 36100 Vicenza e con "Soggetto Aggiudicatario" o "Appaltatore" il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto a favore di persone con disabilità e con ridotta autonomia personale, nelle modalità descritte successivamente, da fornirsi ad utenti dei servizi sociali residenti nel Comune di Vicenza.

Articolo 2 Oggetto dell'appalto

Il trasporto per persone con disabilità e con ridotta autonomia personale, di cui al presente capitolato, è un servizio offerto ai residenti nel Comune di Vicenza, riconosciuti disabili con gravità ai sensi della L. 104/'92 e s.m.i. e autorizzati dal Settore Servizi Sociali e Abitativi, con difficoltà motorie tali da non consentire l'utilizzo in maniera autonoma dei mezzi attrezzati e non, laddove il servizio non sia di stretta pertinenza dell'Ulss. L'ambito territoriale in cui vengono effettuati i trasporti è il Comune di Vicenza, con possibilità di estensione ai Comuni limitrofi, nel rispetto dei regolamenti tempo per tempo vigenti. E' un servizio di natura socio-assistenziale, che integra i servizi di mobilità urbana e l'insieme delle agevolazioni, ai sensi della normativa statale e regionale in materia, finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, ivi comprese le erogazioni economiche per l'acquisto o la modifica di mezzi di trasporto attrezzati, di cui alla L.R. 16/2007.

Il servizio ha due finalità:

- consentire l'accesso al lavoro
- agevolare la vita sociale.

Articolo 3 Finalità, modalità di accesso ai servizi e prestazioni

Il Soggetto aggiudicatario dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- trasporto persone con disabilità per l'accesso al lavoro
- trasporto persone con disabilità per agevolare la vita sociale
- centrale operativa per il coordinamento ed il monitoraggio del servizio.

La richiesta di accesso ai servizi è presentata dall'interessato al Centro Servizi Sociali Territoriali di residenza e, dopo apposita istruttoria, viene autorizzata dal Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi o suo delegato.

L'autorizzazione viene trasmessa al Soggetto aggiudicatario che provvede a costituire un'apposita banca dati delle autorizzazioni ricevute, contenente i dati anagrafici degli utenti, i recapiti, le destinazioni, gli orari di fruizione, la decorrenza e la scadenza di ogni autorizzazione, il consumo chilometrico settimanale per utente. Tali informazioni saranno utilizzate per assicurare il buon andamento e l'efficienza del servizio nonchè il corretto monitoraggio nel rispetto delle finalità dell'appalto.

Ai sensi del regolamento comunale vigente, il trasporto per l'accesso al lavoro ha priorità di attivazione, entro la disponibilità di bilancio, rispetto al trasporto per agevolare la vita sociale.

Il servizio prevede la prenotazione telefonica del viaggio, il prelievo a domicilio dell'utente, l'aiuto nella fase di salita sul mezzo attrezzato, l'aiuto nell'installazione dei dispositivi di sicurezza per la persona e la carrozzina, l'accompagnamento alla destinazione, l'aiuto nella discesa dal mezzo.

Il Soggetto aggiudicatario si impegna a dotarsi di un sistema di contabilizzazione degli importi a carico dei richiedenti, come successivamente specificato.

Articolo 4 Trasporto persone con disabilità per l'accesso al lavoro

Il servizio dovrà essere erogato tutto l'anno indicativamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00; è rivolto ad utenti preventivamente autorizzati dal Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi o suo delegato con provvedimenti fino ad un massimo di 12 mesi, rinnovabili su richiesta degli interessati in base alle disponibilità di bilancio.

Il servizio prevederà una percorrenza annuale presunta di 54.000 km per un numero di utenti presunto pari a 10. Il numero complessivo degli utenti è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione.

L'ambito territoriale in cui vengono effettuati i trasporti è il Comune di Vicenza, con possibilità di estensione ai Comuni limitrofi, nel rispetto dei regolamenti tempo per tempo vigenti

Articolo 5 Trasporto persone con disabilità per agevolare la vita sociale

E' un servizio finalizzato a facilitare l'accesso delle persone con disabilità ai luoghi d'aggregazione sociale o culturale; viene erogato per tutti i giorni della settimana, ad esclusione di Natale – S. Stefano – Capodanno – Pasqua – Pasquetta – 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 2 novembre, anche se coincidenti con la domenica, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 23.00 per un chilometraggio annuale presunto pari a 62.000 km. E' attivato su autorizzazione del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi o suo delegato con provvedimenti fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, in base alle disponibilità di bilancio.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà ottimizzare i percorsi e garantire il più possibile la fruizione contemporanea dei mezzi, al fine di consentire la migliore gestione delle risorse a disposizione e la pari possibilità di accesso agli utenti autorizzati.

Altresì dovrà verificare che la destinazione dei trasporti richiesti dall'utenza sia coerente con la finalità indicata nell'autorizzazione comunale e dovrà informare il Committente ogniqualvolta si verifichino delle difformità o utilizzi impropri.

Il numero degli utenti preventivato è pari a n. 50, suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione.

L'ambito territoriale in cui vengono effettuati i trasporti è il Comune di Vicenza, con possibilità di estensione ai Comuni limitrofi, nel rispetto dei regolamenti tempo per tempo vigenti. Il Soggetto aggiudicatario potrà effettuare, su richiesta degli interessati, servizi di trasporto aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato, i cui rapporti economici saranno regolati direttamente con il richiedente; in tal caso il costo chilometrico non dovrà superare le condizioni economiche previste dall'art. 9. Tali servizi dovranno essere erogati in subordine all'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.

Il servizio di trasporto per persone con disabilità potrà essere attivato, su richiesta del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi, anche per esigenze eccezionali o per particolari eventi, quali ad esempio le consultazioni elettorali o emergenze climatiche. In tal caso il Soggetto aggiudicatario si impegna a garantire il servizio alle medesime condizioni economiche previste dal presente capitolato.

Articolo 6 Centrale di coordinamento

Al fine di assicurare il pieno funzionamento del servizio, il Soggetto aggiudicatario disporrà di una centrale di coordinamento, che dovrà garantire un'apertura dalle ore 8.00 alle ore 12.00, nei giorni feriali, escluso il sabato.

La centrale di coordinamento gestisce la raccolta per via telefonica e/o telematica delle prenotazioni degli utenti autorizzati. Svolge inoltre la funzione di riferimento diretto per l'utenza autorizzata e di pianificazione e coordinamento dei trasporti, favorendo il più possibile le fruizioni contemporanee dei mezzi, la migliore gestione delle risorse a disposizione e pari possibilità di accesso agli utenti. Rileva le percorrenze chilometriche di ciascun utente per la contabilizzazione degli importi a suo carico e gestisce la trasmissione al Comune dei dati e dei report periodici sull'andamento del servizio.

Alla centrale di coordinamento è inoltre richiesta l'attivazione di sinergie con i soggetti operanti a favore della mobilità delle persone con disabilità, in modo da agevolare la fruizione delle varie opportunità offerte dalla rete territoriale.

Art. 7

Durata dell'Appalto

Il contratto avrà durata biennale presumibilmente dal 01.07.2015, e comunque dalla data effettiva di aggiudicazione della gara, se successiva. Dalla data di decorrenza l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio appaltato a pieno regime.

Ai sensi dell'art. 11, comma 12, del Dlgs 163/2006, il committente avrà la facoltà di ordinare, in casi d'urgenza, l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche in pendenza della stipula del contratto, all'impresa aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa. In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

Alla scadenza dell'appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti fino all'individuazione del nuovo concorrente a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio.

Art. 8 Opzione per il rinnovo del contratto

Il committente si riserva il diritto di disporre proroghe annuali del contratto, per un periodo complessivo non superiore a due anni, agli stessi patti e condizioni e fatta salva la revisione dei prezzi di cui al successivo art. 10. Qualora il committente intenda avvalersi di tale opzione l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1331 del c.c., sarà obbligato ad adempiere.

Articolo 9 Importo presunto dell'appalto

L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per le prestazioni indicate nel presente capitolato, viene determinato come indicato di seguito:

Il corrispettivo dovuto è stimato in complessivi € 247.240,00 nel biennio (iva esclusa) per le seguenti prestazioni:

- trasporto al lavoro per persone con disabilità € 0,90 /Km (iva 10% esclusa) per un importo stimato di € 97.200,00 (iva esclusa);
- trasporto per persone con disabilità per agevolare la vita sociale € 1,21/Km (iva 10% esclusa) per un importo stimato di € 150.040,00 (iva esclusa);

In caso di necessità e previo accordo con il Soggetto aggiudicatario, eventuali risorse in esubero in una tipologia di trasporto possono essere utilizzate per l'altra tipologia prevista dal presente capitolato.

Qualora il Committente si avvalesse del diritto di cui al precedente art. 8 il valore complessivo presunto dell'appalto si eleverebbe a complessivi € 494.480,00. Tale importo, calcolato sulla base dei chilometri presunti per come quantificati agli artt. 4 e 5 è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria. I prezzi unitari di aggiudicazione per ciascuno dei servizi saranno determinati dalla percentuale di ribasso praticata dall'impresa aggiudicataria. Con tali corrispettivi l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi affidati, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tali importi sono da ritenersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto e comprensivi di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per l'aggiudicazione del servizio. Sono compresi altresì tutti gli oneri e le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, nessuna esclusa.

Art. 10 Revisione dei Prezzi

La revisione dei prezzi è ammessa solo a partire dal secondo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, previa richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 115 del Dlgs 163/2006, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett.c) e comma 5 del medesimo Dlgs 163/2006. L'adeguamento dei prezzi, in assenza della individuazione dei costi standardizzati da parte della Sezione regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, verrà effettuata esclusivamente considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all'indice ISTAT-FOI al netto dei tabacchi dell'annualità precedente. Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

Articolo 11 Personale

Il Soggetto aggiudicatario svolgerà il servizio con propri operatori, adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere. In particolare gli autisti dovranno essere muniti di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato. Il servizio comprende l'ausilio agli utenti nella salita e discesa del mezzo.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con il soggetto aggiudicatario che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei CCNL vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Committente, restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi, previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. Il Soggetto aggiudicatario deve ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008, attuativo di direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed è inoltre tenuto a:

- dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro;
- garantire, compatibilmente con le esigenze gestionali del soggetto aggiudicatario, la continuità delle stesse persone fisiche per tutta la durata dell'appalto;
- indicare espressamente il livello di inquadramento del personale impiegato (che deve essere conforme a quello previsto dal CCNL delle cooperative sociali);
- garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio;
- individuare un referente tecnico con funzioni di coordinamento del soggetto aggiudicatario e di vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato speciale, reperibile attraverso telefono cellulare;
- sostituire immediatamente l'operatore non ritenuto idoneo o a fronte di gravi inadempienze e/o
 inadeguatezze documentate. La valutazione sull'idoneità del singolo operatore è presa di
 concerto dal responsabile del Soggetto aggiudicatario e dal responsabile del servizio del
 Committente; nel caso si individui un nuovo operatore non rientrante negli elenchi prodotti in
 sede di presentazione del progetto dovrà essere fornito curriculum scolastico e professionale;
- garantire la sostituzione dei propri operatori in caso di assenza anche di un solo giorno;
- garantire la professionalità e la formazione del personale.

Il soggetto aggiudicatario può avvalersi anche della collaborazione di volontari. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto al personale adibito al servizio e, pertanto, possono svolgere solo prestazioni di natura complementare in affiancamento al personale impiegato.

Articolo 12

Automezzi

Il Soggetto aggiudicatario mette a disposizione almeno due automezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità in carrozzina, di cui almeno uno in grado di effettuare un servizio collettivo. Il numero dei mezzi dovrà comunque essere sufficiente a garantire la corretta esecuzione del servizio.

Gli automezzi dovranno essere idonei, omologati e abilitati all'uso, al fine di garantire la sicurezza del servizio, dotati di sistema di elevazione automatico o di pedana per facilitare la salita e la discesa degli utenti in carrozzina, sedili ergonomici muniti di cinture a quattro punti, pavimento antisdrucciolo, guide per ancoraggio delle carrozzine, secondo le disposizioni delle circolari del Ministero dei Trasporti n. 48/82 e n.175/1993.

Il Committente si riserva di mettere a disposizione in comodato d'uso un mezzo aggiuntivo opportunamente attrezzato, destinato al potenziamento del servizio, previa accettazione da parte dell'aggiudicatario.

Art. 13

Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;
- attivarsi in accordo con il Committente nella realizzazione di iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato;
- collaborare con il Committente alla definizione della Carta del Servizio trasporti per persone con disabilità:
- disporre di una sede operativa sul territorio del Comune di Vicenza con la presenza di personale tecnico-amministrativo e un recapito telefonico, un servizio di fax, una casella di posta elettronica, oltre alle attrezzature informatiche per la gestione e l'elaborazione della documentazione richiesta. Nel caso in cui l'appaltatore non disponga di una sede sul territorio, dovrà impegnarsi a reperirne ed attrezzarne una, prima dell'inizio del servizio.

Articolo 14

Impegni del Committente

Il Committente mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio per assicurare l'unitarietà e qualità dello stesso e in particolare provvede con proprie risorse umane e organizzative:

- all'analisi della domanda sociale riferita alle prestazioni oggetto del presente capitolato alla determinazione dei criteri di accesso e di eventuale compartecipazione a costo del servizio;
- alla valutazione della situazione socio-assistenziale dei richiedenti tramite il servizio sociale professionale;
- alla gestione del procedimento amministrativo di autorizzazione, modifica o revoca dell'autorizzazione:
- al monitoraggio e alla verifica del servizio;
- alla collaborazione con altre Amministrazioni pubbliche e private al fine di integrare la rete delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Il Committente si impegna ad una fattiva collaborazione con il Soggetto aggiudicatario per consentire il positivo svolgimento delle attività e un proficuo rapporto con gli utenti del servizio, individuando un referente per le attività di cui al presente capitolato.

In tal senso acquisirà dall'Appaltatore ogni elemento utile per migliorare la programmazione del servizio o per l'adeguamento dello stesso sotto il profilo operativo e progettuale.

Il Committente può attivare verifiche sulla soddisfazione dell'utenza dei servizi oggetto del presente capitolato.

Articolo 15 Standard tecnici e norme di sicurezza

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere dei confronti del committente od i terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.

L'appaltatore si impegna a trasmettere agli enti preposti la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione del nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente, nonchè copia del piano di sicurezza ex Dlgs 81/2008.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o altri elementi utili alla

valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri comuni sul tema e concordati con il committente.

L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro al committente.

L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché tutti i materiali e i presidi di autoprotezione dai rischi professionale, che siano necessari allo svolgimento del servizio appaltato.

Il committente è esonerato dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Articolo 16

Responsabilità e garanzie assicurative

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo. L'appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per ogni evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Committente.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Articolo 17

Scioperi

Il servizio oggetto del presente appalto, avuto riguardo alla natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse, deve essere inteso come essenziale, ai sensi per gli effetti della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i. L'appaltatore, in caso di sciopero che coinvolga i propri operatori, dovrà darne notizia in forma scritta al Committente, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, per consentire una adeguata informazione alle famiglie.

Articolo 18

Divieto di subappalto

E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario di subappaltare totalmente o parzialmente i servizi affidati, pena l'immediata risoluzione dell'appalto e l'incameramento della cauzione.

Articolo 19

Modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti all'appaltatore dal committente per la prestazione dei servizi di cui al presente appalto, sono stabiliti e meglio indicati nell'Offerta Economica, in termini di tariffa chilometrica per ciascuna tipologia di prestazione.

Spetta all'appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero dei kilometri effettuati per ogni singola prestazione.

Mensilmente l'appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente.

Si ricorda ai candidati che nei confronti della pubblica amministrazione vige l'obbligo della fatturazione elettronica introdotto dall'art.1, commi 209-214 della Legge 244/2007 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013. Sarà compito dell'amministrazione comunale comunicare alla ditta aggiudicataria il codice Univoco di propria competenza.

Il committente, effettuati i relativi riscontri ed accertata la correttezza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste dal presente capitolato da parte del responsabile del procedimento, provvede alla

liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell'appaltatore dedicato ai sensi della L. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora il committente dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura invitando l'appaltatore, anche a mezzo mail o fax, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

Sugli importi mensili dovuti per i servizi eseguiti il committente effettuerà una trattenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Articolo 20

Tracciabilità flussi finanziari

L'Ente Appaltante ed il Soggetto Aggiudicatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i.

Il Committente si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatario ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (soggetto aggiudicatario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG relativo alla presente procedura di gara.

Articolo 21

Riservatezza dei dati trattati

- Il Committente conferirà al Soggetto aggiudicatario i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:
- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione al servizio oggetto di appalto;
- i dati comunicati sono resi in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati al Soggetto aggiudicatario o da questo direttamente acquisiti per conto del Committente non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto aggiudicatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Committente contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, il Soggetto aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Sarà fatto divieto assoluto al Soggetto aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). L'aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alle notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'appalto, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto aggiudicatario, questo si dovrà impegnare a:

a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

b) trasferire tempestivamente al Committente con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, il Soggetto aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo decreto.

Articolo 22

Cauzione

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 4.944.80.

Tale cauzione deve essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale della somma o mediante apposita fidejussione bancaria rilasciata da Istituti Bancari a tal fine autorizzati o mediante apposita polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. L'importo della cauzione, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il candidato segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere versata a cura dell'appaltatore, in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuali controversia.

Articolo 23

Penalità

Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all'appaltatore una penale da € 200,00 a € 2.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità della irregolarità riscontrata.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.

Successivamente, o per cumulo di infrazioni, il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il committente procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.

Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

Articolo 24

Risoluzione

E' facoltà del committente risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C. e di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Il committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti qualora dovessero emergere a carico dell'appaltatore

irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale.

In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dal committente oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dal committente;
- c) omissione, totale o parziale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- d) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara;
- f) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- g) nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- h) nel caso in cui l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il medesimo si è aggiudicato l'appalto, nonché richiesti per la stipula del contratto;
- i) nel caso di interruzione nell'esecuzione dell'attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
- j) fallimento o cessazione dell'appaltatore;
- k) in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: http://www.comune.vicenza.it/file100686-codicecomportaemnto.pdf e http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf
- l) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui alla lettera f), l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nel ricorrere delle fattispecie di cui ai commi precedenti il committente potrà affidare l'esercizio diretto del servizio ad altri, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, incluso il maggiore costo del servizio effettuato da altre ditte per la durata residua del contratto, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il committente intenderà mettere in atto.

Articolo 25

Recesso

L'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

Articolo 26

Variazioni

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi del presente capitolato, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni non sostanziali dello stesso.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di richiedere alle condizioni tutte del contratto stesso, aumenti o diminuzioni delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza che l'appaltatore possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta...

Articolo 27

Cessione del contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Articolo 28

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento ai sensi del Dlgs 163/2006: Francesca Caltabiano (tel. 0444-222578), email servsociali@comune.vicenza.it.

Articolo 29

Foro competente

Per la soluzione delle controversie derivanti dal presente capitolato, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione dovesse insorgere fra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Vicenza.

Articolo 30

Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresi oneri, contributi ed indennità al personale che espleta il servizio, nonché imposta di bollo e registrazione, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico dell'impresa affidataria del servizio, ad eccezione dell'IVA che per legge è a carico del committente.

COMUNE DI VICENZA

Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi